



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 179 DEL 11 GIUGNO 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'8 giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
-Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.132 della Società A.S.D. TAVERNA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.166 del 21.5.2015 (squalifica del calciatore CORIGLIANO Christian fino al 30.12.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante, che ha insistito per l'annullamento o la riduzione della squalifica; ritenuto che l'utilizzo dei filmati allegati non è ammissibile come mezzo di prova poiché, a norma dell'art.35 del C.G.S., oltre a dover offrire piena garanzia tecnico documentale, sono ammessi esclusivamente qualora servano a dimostrare che il calciatore sanzionato è soggetto diverso dall'autore dell'infrazione, mentre nella specie la reclamante ne chiede l'utilizzo al fine di una diversa ricostruzione del fatto;

ritenuto che i comportamenti addebitati al calciatore Corigliano Christian, concordemente descritti dal direttore di gara e dal commissario di campo, sono avvenuti in parte durante la gara e immediatamente dopo il provvedimento di espulsione e in parte a fine gara, in un momento in cui la stessa società reclamante ha dichiarato di non essere in grado di riferire gli accadimenti; considerato che l'entità della sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.133 della Società A.S.D. FRANCESCO VERDOLIVA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 16.4.2015 (squalifica dell'allenatore CARACCIOLIO Domenico fino al 16/5/2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante, che ha insistito per la riduzione della squalifica, argomentando che l'allenatore si è limitato ad una aggressione verbale senza colpire il direttore di gara;

ritenuto che dagli atti ufficiali, ai quali va attribuito il valore di prova privilegiata, emerge che il sig.Caracciolo Domenico al rientro negli spogliatoi spingeva l'arbitro poggiandogli le mani sul petto, quindi lo colpiva con uno schiaffo sulla guancia e sul collo, provocandogli forte dolore;

considerato che l'entità della sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.134 della Società A.S.D. STELLE AZZURRE S.G.F.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.55 del 21.5.2015 (ammenda di € 700,00, squalifica del campo di giuoco per UNA giornata effettiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante, che ha chiesto l'annullamento o la riduzione della sanzione pecuniaria e l'annullamento della squalifica del campo;

che a sostegno delle proprie richieste ha ridimensionato l'accaduto quanto alle frasi ingiuriose e al lancio di petardi dalle tribune, segnalando anche la presenza di molti spettatori non rientranti nella tifoseria delle Stelle Azzurre, che potrebbero essere stati protagonisti degli episodi incriminati;

che nel referto arbitrale i responsabili vengono identificati tra i tifosi della società reclamante, il cui comportamento è stato definito scorretto, minaccioso e ingiurioso, con frasi offensive nei confronti degli avversari e che durante la gara sono state lanciate tre bombe verso il settore ospiti, senza provocare danni;

che dal rapporto di gara del Commissario di Campo emerge che le frasi volgari nei confronti del Presidente della Società Crucolese erano rivolte non da sostenitori della Soc. Stelle Azzurre, ma da dirigenti di altra Società, estranea alla gara;

considerato che la sanzione pecuniaria inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico della società e, pertanto, può essere ridotta; mentre va dichiarato inammissibile il reclamo relativamente all'impugnazione della squalifica del campo per una gara, ai sensi dell'art.45, comma 3, lettera c, del C.G.S.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo della Società A.S.D. STELLE AZZURRE S.G.F. relativamente all'impugnazione della squalifica del campo per UNA gara, ai sensi dell'art.45, comma 3, lettera c, del C.G.S.

riduce la sanzione dell'ammenda a € 200,00;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.135 della Società A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 30.4.2015 (ammenda di € 40,00, inibizione del dirigente PROVENZANO Sandro fino al 15.3.2016, squalifica del calciatore PORCO Carmelo per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore CAPANNA Rocco per OTTO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;

RILEVA

la reclamante chiede l'annullamento dell'ammenda che sarebbe ingiustamente inflitta per fatti da addebitare alla tifoseria locale, l'annullamento della inibizione al dirigente Provenzano Sandro per la insussistenza del fatto, la riduzione delle squalifiche ai calciatori Porco Carmelo e Capanna Rocco, i quali non avrebbero tenuto alcun atteggiamento violento in danno del direttore di gara.

Premesso che è inammissibile l'impugnazione avverso l'ammenda di € 40,00 alla società a norma dell'art.45, comma 3, lett.d, del CGS, i fatti vanno diversamente valutati quanto alla condotta dei tesserati, poiché dagli atti ufficiali non emergono gli estremi del tentativo di aggressione, ossia atti idonei e diretti in modo non equivoco a colpire il direttore di gara, che non si sono concretizzati esclusivamente per l'intervento di altri soggetti, dovendosi riconoscere, invece, la responsabilità degli stessi per gli ulteriori addebiti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo della Società A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE, relativamente all'impugnazione dell'ammenda, ai sensi dell'art.45, comma 3, lettera d, del C.G.S.

in parziale accoglimento, riduce l'inibizione al dirigente PROVENZANO Sandro fino al 30 OTTOBRE 2015 (così determinata per il principio della affettività della sanzione);

riduce la squalifica del calciatore PORCO Carmelo a TRE gare effettive;

riduce la squalifica del calciatore CAPANNA Rocco a QUATTRO gare effettive;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi